



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 17/CSAT del 29 novembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 25 novembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.), avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. Sepe, avv. F. Mottola, avv. G. Benincasa, dott. G. De Vincentiis, avv. M. Iannone

Ricorso della società ASD AGEROLA avverso C.U.40 del 14.11.2019 – gara Agerola / Virtus Vesuvio Ottaviano del 10.11.2019 – Campionato Regionale di Prima categoria – girone E.

La società ASD Agerola proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 13.01.2020 inflitta dal G.S.T. nei confronti dell'allenatore sig. Vivace Ciro, nonché della squalifica per 10 giornate inflitta dal G.S.T. nei confronti del calciatore Liguori Sebastiano. Il G.S.T. evidenziava la prima sanzione ritenendo il comportamento tenuto dall'allenatore scorretto, sleale ed antisportivo perché, a seguito di una decisione arbitrale entrava sul terreno di gioco e veniva faccia a faccia con il d.d.g. mentre la seconda il G.S.T. evidenziava che il calciatore, a seguito di una decisione arbitrale, si poneva faccia a faccia con il d.d.g. e gli tirava la maglietta spintonandolo. La società reclamante con la impugnativa avverso le predette sanzioni, chiedeva una sensibile riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati ritenendo che i fatti, per come descritti nel referto di gara dal d.d.g., si sarebbero verificati in modo diverso. In particolare l'allenatore, sig. Vivace Ciro, non avrebbe invaso il terreno di gioco per protestare nei confronti del d.d.g. bensì esclusivamente per allontanare i propri calciatori che erano intenti a protestare in modo corretto per la decisione dell'annullamento di una rete per fuorigioco. Alla notifica del provvedimento di espulsione, inoltre, l'allenatore lasciava il terreno di gioco senza proferire alcuna protesta. Evidenzia, altresì la società reclamante che anche il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore, sig. Liguori Sebastiano, appare severo e spropositato dal momento che lo stesso protestava veementemente avverso una decisione arbitrale ma certamente non spintonava e/o tirava la maglietta del d.d.g. La Corte Sportiva, letti il referto di gara il reclamo e tutti gli atti ufficiali, sentita la società in sede di audizione in udienza, ritiene l'impugnativa, così come proposta,

non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto, che comunque costituisce, sulla scorta della normativa vigente, fonte privilegiata, il d.d.g. con dovizia di particolare descriva i fatti accaduti per cui le sanzioni adottate appaiono congrue. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e confermare le sanzioni adottate e pubblicate sul C.U.40 del 14.11.2019; ordina addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.), avv. G. Benincasa, avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. Sepe, avv. F. Mottola, dott. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD TUFARA VALLE avverso C.U.40 del 14.11.2019 – gara Tufara Valle / Rocca San Felice del 10.11.2019 – Campionato di Prima categoria – girone C.

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società ASD U.S. Tufara Valle proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal G.S.T. con la quale veniva inflitta la squalifica per cinque gare al calciatore Parrella Emilio per comportamento sleale, scorretto ed antisportivo nonché per aver utilizzato nei confronti di un avversario parole offensive a sfondo razziale. Deduceva la società reclamante che il d.d.g. aveva frainteso la frase pronunciata dal sig. Parrella Emilio che mai aveva offeso l'avversario con epiteti a sfondo razziale. Evidenzia la società reclamante che tale circostanza veniva confermata, anche dal calciatore di colore che avrebbe subito l'offesa con dichiarazione sottoscritta ed allegata al reclamo. La Corte Sportiva, letto il referto di gara, il reclamo e tutti gli atti ufficiali, nonché sentita la società in udienza, ritiene che l'impugnativa, così come proposta, non appare meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto, infatti, emerge che il d.d.g., nel precisare le motivazioni che hanno indotto lo stesso ad espellere il suddetto calciatore, con dovizia di particolari evidenzia, tra l'altro, l'espressione a sfondo razziale pronunciata dal sig. Parrella Emilio. Rilevato che, comunque il referto di gara, alla luce della normativa vigente, costituisce fonte privilegiata, **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione disciplinare impugnata, ordina addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.), avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. Sepe, avv. F. Mottola, avv. G. Benincasa, dott. G. De Vincentiis, avv. M. Iannone

Ricorso della società ASD APICE CALCIO avverso C.U.39 del 7.11.2019 – gara Real Buonalbergo / Apice Calcio del 2.11.2019 – Campionato Regionale di Seconda categoria – girone C.

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale si sentiva la persona delegata quale procuratore che si riportava integralmente al reclamo depositato chiedendone l'accoglimento, la lettura del reclamo narra uno svolgimento dei fatti per il quale è stato attinto dalla squalifica il calciatore Pignone Fabio

Antonio con modalità diversa rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale, tenuto conto che le argomentazioni riportate nel reclamo sono di carattere interamente contrarie a quelle riportate nel referto redatto in modo chiaro, preciso e non contraddittorio, tale da poter assumere la qualità di prova privilegiata così come dispone la norma codicistica circa la sanzione. Circa la sanzione irrogata dal G.S.T. appare equa e proporzionata ai fatti accertati nel referto e pertanto non necessita rimodularla. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e confermare in toto le decisioni del G.S.T.; addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. RUSSO

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 29 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**